Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE DI PERTINENZA DELL'ANAS

Breve nota a TAR Puglia – Lecce – Sez. I, ordinanza del 18 giugno 2008, n. 487

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

« *…la rilevazione di una situazione di abbandono incontrollato di rifiuti su aree di pertinenza dell'ANAS impone indubbiamente al concessionario l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a porre rimedio alla situazione, così permettendo di ravvisare la colpa della ricorrente nelle ipotesi, come la presente, in cui le misure sopra richiamate non siano state adottate.* ».

Sono queste le conclusioni cui è giunto il Tar Puglia – Lecce – nell'ordinanza del 18 giugno 2008, n. 487, con la quale è stato respinto il ricorso presentato dall'ANAS S.p.A. avverso l'ordinanza emessa dal responsabile del settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Galatina che imponeva alla ricorrente di procede alla rimozione di rifiuti abbandonati in aree di pertinenza delle strade statali.
Con tale provvedimento il Tar Puglia conferma una sua, oramai, consolidata posizione in materia (analogamente si veda, infatti, *T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 24 ottobre 2007 n. 1027* e, più di recente, *T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, ord. 23 gennaio 2008 n. 56*);

L'interesse di tale pronuncia risiede nelle norme cui si fa riferimento per avallare l'iniziativa dell'Amministrazione comunale. Il Giudice amministrativo, nella fattispecie, fonda la legittimità dell'ordine impartito dal Comune all'ANAS soprattutto sull'art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992 (*Codice della strada*), cui si attribuisce carattere di "specialità" rispetto la previsione contenuta all'art. 192 D.Lgs. n. 152/2006; poiché si rileva che: « *più che il dato relativo alla materia dei "rifiuti", che*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

costituiscono per così dire l'oggetto dell'attività cui il destinatario dell'ordine è tenuto, sembra significativo l'ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l'attività in parola va svolta ».

Ed, infatti, ai sensi dell'art. 14 del Codice della strada (*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*), è disposto che:
"*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono*:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo …
Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario …".

Il TAR Puglia ritiene dunque che la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l'evidente peculiarità che le medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica - *anche sul piano costituzionale*- la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario, doveri che rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa, che – ricordiamo - sono invece necessari per imporre l'obbligo di rimozione dei rifiuti ai sensi dell'art. art. 192 D.Lgs. n. 152/2006.
Nella sua qualità di concessionaria l'ANAS è, dunque, tenuta a rimuovere i rifiuti abbandonati lungo la strada statale o in area pertinenziale rispetto la sede stradale senza che sia necessario alcun accertamento della sua responsabilità.

Valentina Vattani

Pubblicato il 24 giugno 2008

In calce si riporta la motivazione integrale dell'ordinanza del TAR Puglia

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze: 487/2008

Registro Generale: 876/2008

nelle persone dei Signori:

ALDO RAVALLI	**Presidente**
LUIGI VIOLA	**Consigliere, relatore**
CARLO DIBELLO	**Referendario**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **18 Giugno 2008**

Visto il ricorso 876/2008 proposto da:

ANAS SPA

rappresentata e difesa da:

BUCCI FEDERICO

con domicilio eletto in LECCE

VIALE DELLA LIBERTA', 60
presso
DE GIORGI ANTONIO

contro

COMUNE DI GALATINA, non costituito;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza n. 39/D, prot. 0010830, del 19.3.2008 del responsabile del settore Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Galatina, notificata alla sede legale dell'ANAS in data 28.3.2008, con la quale si ordinava: "di procedere immediatamente entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla rimozione dei suddetti rifiuti, all'adozione di tutti gli interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti, ad opera di ditta specializzata ed autorizzata, con esiti da comunicare a questo Settore e all'Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 dell'unità Operativa di Galatina; - a non eseguire nelle more dell'adozione degli interventi necessari di cui sopra, qualsivoglia operazione su suddetti rifiuti; - di presentare a questo Ufficio e all'Azienda Unità Sanitaria Locale Le/1 del Dipartimento di Prevenzione di Galatina la documentazione giustificativa di dove sono stati smaltiti i rifiuti nelle discariche autorizzate per legge"; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore Cons. LUIGI VIOLA e udito altresì per la parte ricorrente l'Avv. Libetta in sostituzione dell'Avv. Bucci;

Considerato:

-che la problematica è già stata affrontata dalla Sezione con l'ordinanza 23 gennaio 2008 n. 56;

-che, in quella sede, è stato rilevato come la legittimazione passiva dell'ANAS alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree di pertinenza delle strade statali trovi riconoscimento nella previsione dell'art. 14 del d.lgs. 285 del 1992 (codice della strada) che recita:

"*Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono*:

a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo* […]

Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario […]";

-che, in particolare, la previsione citata appare caratterizzata da un rapporto di specialità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 152/06 <<poiché, più che il dato relativo alla materia dei "rifiuti", che costituiscono per così dire, l'oggetto dell'attività cui il destinatario dell'ordine è tenuto, sembra significativo l'ulteriore dato del contesto spaziale rispetto a cui l'attività in parola va svolta: la circostanza che i rifiuti interessino beni quali le strade, difatti, per l'evidente peculiarità che le

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

medesime presentano sul piano strutturale, funzionale e della sicurezza pubblica, giustifica -*anche sul piano costituzionale*- la configurabilità di speciali doveri di vigilanza, controllo e conservazione in capo al proprietario o concessionario, doveri che, per quanto fin qui scritto, rivestono carattere di oggettività e prescindono dai profili di dolo o colpa>> (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I ord. 24 ottobre 2007 n. 1027);

-che, per quello che riguarda le problematiche di competenza, il potere in questione non è certamente caratterizzato dal carattere contingibile e urgente e quindi, rientra nelle ordinarie competenze gestionali del Dirigente;

-che la rilevazione di una situazione di abbandono incontrollato di rifiuti su aree di pertinenza dell'ANAS impone indubbiamente al concessionario l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a porre rimedio alla situazione, così permettendo di ravvisare la colpa della ricorrente nelle ipotesi, come la presente, in cui le misure sopra richiamate non siano state adottate.

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 876/2008) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 18 Giugno 2008

Aldo RAVALLI – Presidente

Luigi VIOLA – Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 18 giugno 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248